



OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N.56 E S.M.I.

**VARIANTE AL P.R.G. IN ACCORDO  
DI PROGRAMMA N.A50**

**PALAZZO DEL LAVORO**

TORINO, 15 OTTOBRE 2015

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE			
Prot	<u>2878</u>	Data	<u>16/10/2015</u>
Tit	<u>6</u>	Ci	<u>20</u> Fasc <u>F-13</u>
<b>ARRIVO</b>			

## **Premesse: il Palazzo del Lavoro e le sue vocazioni.**

Le celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia, nel 1961, sono avvenute a Torino per esplicita richiesta della città che fu la prima capitale.

Si decise di organizzare una grande esposizione lungo i due lati della allora nuova radiale per Moncalieri, attuale corso Unità d'Italia.

Tutti gli edifici sono sorti in questa occasione, ad eccezione del Palazzo Vela, già presente nell'area. Palazzo Vela e Palazzo del Lavoro erano destinati ad offrire ampi spazi coperti al pubblico dell'esposizione.

L'architetto Pier Luigi Nervi ottenne l'incarico di realizzare il suo progetto, perché rispondeva all'esigenza di creare un grande spazio coperto nel più breve tempo possibile, e così fu. La costruzione iniziò il 1 febbraio 1960 e terminò il 31 dicembre dello stesso anno (un record per le opere pubbliche nel nostro Paese).

La soluzione semplice e geniale di Nervi fu di progettare 16 ombrelli metallici sorretti da pilastri in cemento armato alti più di 20 m. Così il volume dell'edificio con lato di 150 m. arriva a 650.000 mc. La modularità ad ombrelli rese possibile la rapidità di costruzione grazie al procedere delle forniture e dei lavori sui 16 moduli indipendenti.

L'edificio copre 22.500 mq e conteneva due sale conferenza da 400 e 200 posti.

Oggi viviamo in un'epoca in cui, più che aggiungere beni alla fruizione pubblica, si privatizzano e sottraggono.

Nella sua vocazione originaria il Palazzo del Lavoro era nato per una destinazione pubblica.

Da subito si pose il problema del riuso di un edificio tanto vasto e il tema è arrivato irrisolto sino ai giorni nostri, avendo ospitato soluzioni parziali, che comunque ne hanno garantito l'uso e la vita, passando da sede del BIT dagli anni tra anni '60 e metà '80, poi Centro Cartografico della Regione, che lo abbandona poi anch'essa, mentre si inseriscono gli usi parziali, e già conclusi, della Facoltà di Economia e Commercio e dalla Questura.

L'edificio è anche stato utilizzato per ospitare eventi fieristici, mostre ed esposizioni internazionali.

A decorrere dal 2009 tuttavia non solo è stata abbandonata la sua destinazione originale ma anche il suo valore, non solo come monumento al centenario dell'Unità d'Italia, ma anche come patrimonio pubblico, consentendone il degrado e la conseguente perdita di valore economico ad ingiustificato discapito dell'investimento iniziale per la sua realizzazione finanziato con risorse della collettività.

## 1. MANCANZA DI INTERESSE PUBBLICO

Viene richiamato nella variante il "pubblico interesse" come motore per avviare la variante urbanistica in accordo di programma ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis, comma 2, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i..

Appare tuttavia evidente che il "pubblico interesse" sia limitato al recupero funzionale del Palazzo del Lavoro, dopo anni di abbandono e incuria e che risulti evidentemente subordinato agli interessi privati e privatistici dei proponenti.

Non appaiono sufficienti al fine di definire l'interesse pubblico la costruzione di parcheggi PRIVATI ad uso pubblico (limitatamente all'orario di apertura del Centro Commerciale) e a piazza pubblica (aperta ai cittadini anch'essa solo in orario di apertura del centro commerciale)

Anzi, a ben vedere, l'abbattimento degli alberi nell'intorno del Palazzo del Lavoro, l'aumento di traffico e il conseguente danno ambientale, l'impatto del centro commerciale sul tessuto del commercio di prossimità delle aree limitrofe, rappresentano una perdita per la collettività e inficiano del tutto l'interesse pubblico presentato come giustificativo per la variante.

### OSSERVAZIONE

Non si ritiene che con la presente proposta di variante urbanistica si sia motivato e conseguentemente dimostrato "l'interesse pubblico", in quanto trattasi della mera trasformazione dell'attuale destinazione per servizi pubblici in parte di interesse generale (Palazzo del Lavoro ed area perimetrale) ed in parte a verde, gioco e sport (parte del Parco di Italia '61), in una destinazione esclusivamente privata (ASPI) per la realizzazione di un "centro commerciale", con quindi un esclusivo interesse privatistico; nemmeno si può sostenere che l'interesse pubblico derivi dall'eliminazione del degrado dello stesso Palazzo del Lavoro oggetto di specifico "vincolo" architettonico (D.D.R. 25/7/2011 n. 242), in quanto detto compito spettava e spetta esclusivamente al soggetto proprietario dell'immobile che avrebbe dovuto per legge, effettuare tutti gli interventi conservativi e manutentivi (artt. 29, 30 e seguenti del D.Lgs. 42/2004), senza la necessità di detta "variante speculativa".

Conseguentemente decadendo la motivazione del pubblico interesse, non si ritiene congrua e legittima la possibilità dell'applicazione della "variante semplificata" con Accordo di programma" (art. 17 bis L.R. 56/1977 ed art. 34 D.Lgs. 267/2000), pertanto si ritiene che l'unico procedimento idoneo possa essere quello della "variante strutturale" (artt. 17 comma 4 e 15 della L.R. 56/1977), il tutto peraltro come statuito dal Consiglio di Stato con la specifica sentenza n. 2446 del 6/5/2013.

Il Comitato richiede che venga abbandonata la Variante così come presentata e che venga avviata una consultazione pubblica, di carattere concorsuale, volta a individuare possibili funzioni pubbliche dell'immobile che siano di carattere culturale, sociale, congressuale, universitario e di ricerca, anche con la possibilità di attività private a patto che risultino integrative delle destinazioni collettive prevalenti.

## 2. ADDENSAMENTO COMMERCIALE NON PREVISTO DALLA VARIANTE 160

*"Il tessuto commerciale di una città è un sistema assai delicato e complesso, la cui evoluzione agisce in modo significativo sulla storia della città stessa, non solo con riferimento alla sfera economica ma anche ai modi con i quali quest'ultima si costruisce e viene vissuta. Di fronte alle dinamiche globali e agli interessi economici che si delineano in uno scenario di grandissima scala, **diventa fondamentale costruire un sistema di governo che garantisca un'evoluzione del settore integrata con le componenti e le specificità locali, con particolare riferimento ai valori espressi dal tessuto culturale e sociale.***

*La necessità di valutare i processi di integrazione in un'ottica non solo settoriale assume ancora maggior valenza in relazione alla considerazione che il commercio è una funzione urbana (gli insediamenti commerciali sono spazi semipubblici, forte è l'impatto sull'arredo urbano). L'articolazione normativa a livello nazionale e regionale che si è delineata nell'ultimo decennio interpreta questo significato del commercio, **prevedendo che il governo della sua distribuzione sul territorio sia prevista all'interno della pianificazione urbanistica di livello comunale, proprio al fine di favorire l'integrazione di cui sopra.***

*L'approccio è conseguentemente mutato anche a livello comunale, passando da una visione strettamente vincolistica, discendente da una programmazione commerciale "calata dall'alto" sulla base di ipotesi di sviluppo teoriche, ad un governo del territorio che si fonda sulla coerenza e sulla sinergia delle trasformazioni nel loro complesso sulla base di dettagliate analisi di settore svolte a livello territoriale."*

Questo si legge nelle premesse della VARIANTE N. 160 AL P.R.G. (AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.) ADEGUAMENTO DEL PRG AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEI CRITERI COMMERCIALI COMUNALI APPROVATI CON D.C.C. 12/03/2007 (L.R. N. 28/1999 E S.M.I. ED ALLA D.C.R. N. 59-10831 DEL 24.03.2006).

Il Palazzo del Lavoro non rientra tra gli addensamenti commerciali previsti dalla suddetta variante (come molti altri che sono in progetto a Torino).

Inoltre, nella Variante non viene effettuata nessuna valutazione sull'impatto che un centro commerciale potrebbe avere sul tessuto del piccolo commercio del quartiere.

### OSSERVAZIONE

Il Comitato ravvisa una totale assenza di pianificazione per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private. Inoltre i contenuti della variante debbono rispettare integralmente le discipline di settore, come previsto dal comma 1 dell'art. 17 bis della L.R. 56/77. Il Comitato ritiene che alla variante in oggetto non sia applicabile l'art. 17 bis citato. Si ritiene, invece, che la procedura corretta sia rappresentata dall'art. 15 della L.R. 56/77.

Si ritiene, inoltre, che se non preventivamente, almeno contestualmente al procedimento di variante urbanistica debba essere attivato il procedimento inerente l'approvazione/modifica dei criteri commerciali comunali, con individuazione di quella che sembrerebbe essere una nuova "localizzazione urbano periferica L2", in conformità ai disposti di cui alla D.C.R. 29/10/1999 n. 563-13414, in ultimo revisionata e modificata dalla D.C.R. 20/11/2012 n. 191-43016.

Inoltre il comitato richiede che vengano approfonditi i temi riguardanti l'impatto economico che un centro commerciale potrebbe avere sul piccolo commercio nelle aree limitrofe al Palazzo del Lavoro.

### **3. MODIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE E VERDE COMPENSATIVO**

La nuova destinazione introdotta dalla variante utilizza la disciplina delle Zone Urbane di Trasformazione e mira a concentrare "attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I.)" all'interno del Palazzo del Lavoro.

Per reperire idonei spazi alla viabilità ed ai parcheggi vengono eliminate le fasce di rispetto stradale lungo via Ventimiglia, corso Maroncelli e corso Unità d'Italia, all'interno del perimetro della Z.U.T. 16.30, con la modifica dell'Allegato Tecnico n. 7 del P.R.G., Foglio 16B.

L'artificio creato per la realizzazione dei parcheggi da reperire nel sottosuolo dei sedimi viari circostanti il Palazzo del Lavoro, riduce drasticamente la parte indicata a verde pubblico; tale soluzione appare peggiorativa sotto il profilo della sostenibilità ambientale, rispetto a quello indicato nel PRG vigente.

Le soluzioni di compensazione del verde non appaiono congrue alla salvaguardia limitandosi a realizzare sistemazioni su soletta, riducendo altresì drasticamente, la permeabilità dei suoli.

### **OSSERVAZIONE**

Il Comitato non ritiene rispettosa degli specifici disposti sia del Codice della strada che del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992), la totale eliminazione delle specifiche fasce di rispetto stradali, perlomeno lungo Corso Unità d'Italia e Corso Maroncelli, in quanto dette arterie stradali rientrerebbero entrambe nella tipologia delle "strade urbane di scorrimento (Tipo D)", per le quali sono prescritte delle fasce di rispetto di almeno 20 m., conseguentemente si richiede l'adeguamento di dette fasce nel rispetto delle specifiche disposizioni vigenti.

Si richiede che la realizzazione di parcheggi interrati, sia pertinenziali che ad uso pubblico, venga realizzata unicamente sotto sedimi stradali esistenti (corso Maroncelli e via Ventimiglia), o sotto aree già urbanizzate, senza intaccare il verde in piena terra.

Qualora si propenda per la non condivisa scelta di eliminare l'attuale area verde piantumata "in piena terra" e la sua sostituzione con un "verde su soletta", per la realizzazione dei sottostanti parcheggi privati di uso pubblico, si ritiene debba essere rispettato quanto prescritto all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 21 della L.R. 56/1977 che testualmente recita "le aree destinate a parcheggio pubblico posso inoltre essere reperite nel sottosuolo (come in questo caso ndr), purché nelle aree sovrastanti, qualora piantumate o destinate a piantumazione, non siano

pregiudicate le funzioni vegetative"; conseguentemente qualora si voglia prevedere una ripiantumazione arborea (e non solo arbustiva) degli esemplari rimossi, ritiene che per non "pregiudicare le funzioni vegetative", debba realizzarsi uno strato vegetale di almeno 1 m. di spessore.

Il comitato osserva, inoltre, che le norme (P.T.R. ,ART. 31 - commi 1, 8, 9a e 10 e L.U.R. 56/77 , ART. 1 - comma 1 n.4 e ART. 1BIS - comma 3b) prevedono che sia possibile impiegare nuovo suolo SOLO in mancanza di soluzioni alternative. Chiede quindi che vengano espunti dal procedimento tutti gli interventi che danneggino in modo permanente e irreversibile il suolo libero, configurandosi come danno ambientale e danno sociale.

#### 4. RISPETTO DEL FABBISOGNO DI SERVIZI

Le nuove funzioni insediative previste dalla Variante sono per la gran parte classificate quali "Attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I.) 100 % e aree minime per servizi e viabilità 80 % della SLP totale di cui almeno il 50% a parcheggio pubblico o ad uso pubblico.

Si ritiene che il parametro utilizzato per il conteggio del fabbisogno degli standards urbanistici (80 % della SLP), non sia corretto per detto tipo di intervento/struttura, classificabile come centro commerciale, per il quale è necessaria l'applicazione dei fabbisogni previsti dall'art. 25 della D.C.R. 29/10/1999 n. 563-13414, in ultimo revisionata e modificata dalla D.C.R. 20/11/2012 n. 191-43016, qualora siano presenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande i servizi da conteggiarsi dovranno invece fare riferimento all'art. 8 della D.G.R. 8/2/2010, rettificata dalla D.G.R. 1/3/2010.

Oltremodo non si ritiene corretta l'esclusione dal conteggio della superficie lorda di pavimento (SLP), di tutta quella superficie indicata come "spazi connettivi tecnici", che in realtà non sono altro che i vari percorsi pedonali di collegamento tra i vari negozi/attività; nel contempo si rileva che anche le Norme urbanistico edilizie di attuazione del vigente P.R.G. quando all'art. 2 descrivono il metodo di conteggio della SLP, non escludono detto tipo di superfici.

Queste ultime previsioni attuative, tutte concentrate nell'Area di Intervento assoggettata a S.U.E., sono tese a dimostrare l'effettiva possibilità di reperire gli standards pubblici e i parcheggi pertinenziali, in relazione alla nuova destinazione d'uso. Si ritiene necessario approfondire questi ultimi aspetti soprattutto in considerazione delle funzioni ammesse che determinano costi e condizionamenti attuativi di notevole portata.

In relazione a quanto sopra, con particolare riferimento al rispetto della dotazione di standard per servizi pubblici, si rammenta che tale obbligo costituisce "prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 17, comma 3 delle N.d.A. del vigente PTC2, applicabile alla Variante in oggetto: "Nelle aree dense [quale risultano essere le aree considerate], sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente.

Si ritiene che qualora vengano realizzati dei parcheggi assoggettati ad uso pubblico, gli stessi debbano essere destinati in modo "permanente" a detto uso (e non solo esclusivamente nell'orario di apertura delle attività commerciali/terziarie), il tutto come prescritto dal comma 4 dell'art. 21 della L.R. 56/1977.

Preso atto che la variante urbanistica riduce notevolmente le quantità delle aree a servizi pubblici, sia di livello comunale (area a parco, gioco e sport), sia di interesse generale (superficie Palazzo del Lavoro), per circa 59.560 mq, compensati solo parzialmente dall'area verde (privata da assoggettare ad uso pubblico) a che si vuole realizzare (su soletta), di cui peraltro risultano esservi quantitativi anche sensibilmente differenti tra quelli indicati dall'operatore privato (26.480 mq) e dalla stessa variante (37.220 mq), si ritiene debba essere dimostrato che le stesse aree per servizi pubblici, a seguito di detta modifica non vengono ridotte oltre i limiti di legge.

#### OSSERVAZIONE

Il Comitato richiede pertanto un ripensamento progettuale che preveda il rispetto degli standards a servizi pubblici, sia dal punto di vista quantitativo che in un'ottica di reale godimento degli stessi da parte dei cittadini.

Si richiede, pertanto, che le superfici a parcheggio se realizzate a uso esclusivo del centro commerciale (con limitazioni di orario), non rientrino in quelle computate nel soddisfacimento del fabbisogno di servizi pubblici.

#### **5. SUDDIVISIONE DELL'INTERVENTO IN 2 LOTTI**

Dall'esame degli elaborati della Variante si è potuto constatare come vi sia una sostanziale incongruenza tra quanto specificato in Variante e quanto riportato nel programma degli interventi presentato dai proponenti.

Nella Variante, infatti, non si fa riferimento alla suddivisione dell'intervento in due lotti distinti e in essa vengono definiti solamente gli interventi riferiti al Lotto 1.

#### OSSERVAZIONE

Il Comitato rileva che l'impostata variante urbanistica non prevede la suddivisione dell'intervento in due lotti, anzi si è specificamente perimetrato un unico ambito 16.35 di variante, contrariamente a quanto proposto/ipotizzato dall'operatore privato e nel conseguente procedimento di V.A.S., pertanto si richiede che la Variante in oggetto definisca chiaramente tutte le proposte di intervento relative al Lotto 2.

## 6. MANCANZA DELIBERA DI MONCALIERI SU ACCORDO DI PROGRAMMA

Dall'esame degli elaborati della Variante si è potuto constatare che nella "Relazione illustrativa" si legge:

*La Società Pentagramma Piemonte S.p.A., nel confermare l'interesse all'intervento, in data 26 novembre 2013 ha presentato una nuova ipotesi progettuale, con richiesta di Variante in Accordo di Programma ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis introdotto dalla Legge Regionale 3/2013 in modifica della L.U.R. 56/1977.*

*La nuova proposta progettuale, sostanzialmente confermativa nei contenuti e nelle finalità rispetto a quella originaria, prevede il recupero funzionale del "Palazzo del Lavoro", l'impegno a realizzare interventi di recupero e riqualificazione del parco "Italia 61", nonché l'adeguamento viabilistico, esteso anche al comune di Moncalieri.*

[omissis]

*Al fine di dare avvio alla procedura sopra descritta, con Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2014 02464/009 del 01/07/2014, è stato approvato l'atto di indirizzo relativo alla riqualificazione dell'Area ed è stato dato mandato agli uffici di attivare apposito Accordo di Programma, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis, comma 2, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i..*

Nella documentazione pubblicata non risultano illustrate le opere da realizzare nel territorio della Città di Moncalieri

Non risulta neppure che la Città di Moncalieri abbia assunto alcuna determinazione, né proceduto alla pubblicazione di alcuna documentazione che consentisse la partecipazione al procedimento.

### OSSERVAZIONE

Il Comitato ritiene che la procedura, così come espletata, sia da considerarsi estremamente labile in assenza di un atto di indirizzo del Comune di Moncalieri analogo a quanto prodotto dal Comune di Torino.



## **7. VINCOLO DI TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004.**

Dall'esame degli elaborati della variante, si rileva che il Palazzo del Lavoro risulta compreso in un vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del titolo III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) di cui al D.M. 11/1/1950, oltreché da un provvedimento di vincolo di tutela architettonica ai sensi del Titolo II dello stesso D.Lgs. 42/2004 (D.D.R. 25/7/2011 n. 242), lo stesso immobile è inoltre individuato dal vigente P.R.G. come "edificio di speciale valore documentario". Tale vincolo paesaggistico non risulta essere stato considerato tra le prescrizioni della variante: non sono sufficienti le prescrizioni e raccomandazioni in linea architettonica impartite dalla Soprintendenza sull'insieme degli interventi previsti sul Palazzo del Lavoro, in quanto la tutela paesaggistica presuppone ben diversa procedura e il coinvolgimento di un diverso organo competente.

Le modificazioni delle aree verdi e la perdita (irreversibile) delle piantumazioni e le soluzioni finali previste, conducono a ritenere che le previsioni della variante potrebbero essere in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche dell'intorno, costituite dalle aree a parco di Italia '61.

Si fa inoltre presente che la nuova disciplina "transitoria" introdotta per la Z.U.T. 16.35 che consente interventi fino alla ristrutturazione edilizia sul fabbricato esistente, dovrebbe prevedere maggiori e specifiche precisazioni in merito allo stesso edificio di particolare interesse storico sottoposto dalle norme generali del PRG a particolare tutela anche e soprattutto nell'ottica di riqualificazione e rifunzionalizzazione complessiva delle aree esterne.

Nel contempo si rileva che dagli elaborati presentati, non risulterebbe soddisfatto lo specifico "orientamento progettuale" inerente l'assicurazione della percezione a tutta altezza di almeno 8 pilastri con terminazione a raggera, nella fattispecie sembrerebbe che solamente per 4 pilastri possa essere mantenuta la citata percezione visiva.

### **OSSERVAZIONE:**

Il comitato ritiene indispensabile, in coerenza al Codice, che gli interventi edilizi debbano essere assentiti con apposita autorizzazione paesaggistica regionale, ex art. 3, della L.R. 32/2008, trattandosi di "b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;", oltreché essere assoggettati al parere della competente Soprintendenza per le belle arti ed il paesaggio.

Si ritiene debba essere chiarito/esplicitato che la presente variante, qualora prosegua, debba avere anche lo specifico contributo della Soprintendenza competente, per il tramite della partecipazione alle Conferenze dei servizi e della sottoscrizione o meno dell'Accordo di Programma.

## **8. CONGESTIONE DEL TRAFFICO, TRASPORTI PUBBLICI**

La nuova destinazione proposta, totalmente priva di mediazione con le aree contigue limitrofe, propone l'inserimento di una nuova funzione a carattere Commerciale, posta lungo arterie connotate da un forte scorrimento viabilistico che rischiano sicuramente di congestionare un'area già fortemente compromessa.

In riferimento agli aspetti trasportistici, si segnala l'assenza di una analisi progettuale relativa al potenziamento del trasporto pubblico per far fronte alle nuove esigenze di mobilità che saranno generate, dovute alla previsione di alcuni importanti attrattori di traffico (commercio).

Risultano anche poco chiare le tempistiche per la realizzazione delle opere viabilistiche relative al sottopasso/sovrappasso della Rotonda Maroncelli e delle opere viabilistiche relative al 2° lotto di intervento (collegamento Via Ventimiglia-Corso Unità d'Italia).

### **OSSERVAZIONE:**

**Il Comitato ritiene che debba essere valutato il potenziamento del trasporto pubblico in relazione all'intervento in oggetto.**

**Inoltre si ritiene che debbano essere chiarite maggiormente le tempistiche di realizzazione delle opere viabilistiche relative all'intervento.**

## 9. LOTTO 2: IPOTESI COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA VENTIMIGLIA E CORSO UNITA' D'ITALIA: ULTERIORE DANNO AMBIENTALE

Esaminando la documentazione della Variante si legge nel "Programma degli interventi - progetto di riqualificazione":

*6. In caso di attivazione del 2° lotto di intervento ed in funzione della realizzazione del nuovo parcheggio pubblico pertinenziale nell'area prossima al Palavela; si prevede la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità che mette in comunicazione Via Ventimiglia e Corso Unità d'Italia; sarà prevista la realizzazione di due nuove rotonde, una lungo corso Unità d'Italia che interesserà solamente i veicoli provenienti da Torino e diretti verso Moncalieri, e una che consentirà di regolamentare l'accesso all'area a parcheggio. La realizzazione di questa nuova bretella consente altresì di alleggerire il traffico causato dai veicoli provenienti dal Sottopassaggio del Lingotto e diretti verso il centro Città sulla Rotonda Maroncelli.*

Il nuovo tratto di viabilità dovrà attraversare il parco di Italia '61 con un conseguente consumo di suolo. Tale soluzione progettuale dovrebbe essere illustrata in sede di Variante, indipendentemente dall'attivazione o meno del 2° lotto di intervento.

### OSSERVAZIONE:

Il Comitato richiede che siano inserite nella variante le tavole di progetto relative all'intervento specificato e che vengano definiti puntualmente i danni ambientali relativi al consumo di suolo irreversibile, ovvero che venga precisato che l'ipotesi del lotto 2 risulta essere esclusivamente una proposta dell'operatore che non si intende recepire in detta variante.

Il comitato rileva, inoltre, che tali interventi confliggono con quanto disposto dal P.T.R. ,ART. 31 - commi 1, 8, 9a e 10 e dalla L.U.R. 56/77 , ART. 1 - comma 1 n.4 e ART. 1BIS - comma 3b, e chiede quindi che venga fatta una rilettura coerente

## 10. ULTERIORE CONSUMO IRREVERSIBILE DI SUOLO

Dall'esame degli elaborati della variante, si rileva che le nuove opere verso il Laghetto prevedono la cementificazione di un'ulteriore area verde al di fuori dell'attuale area recintata del Palazzo del Lavoro con la conseguente cancellazione di un'altra parte di Parco.

### OSSERVAZIONE:

Il Comitato richiede che siano inserite nella variante le tavole di progetto relative all'intervento specificato e che vengano definiti puntualmente i danni ambientali relativi a consumo di suolo irreversibile.

Inoltre il Comitato rileva che le proposte siano in contrasto con quanto disposto dal P.T.R. ,ART. 31 - commi 1, 8, 9a e 10 e dalla L.U.R. 56/77 , ART. 1 - comma 1 n.4 e ART. 1BIS - comma 3b, e pertanto ne chiede la cancellazione.

#### CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce delle predette osservazioni risulta pertanto evidente come la principale, se non unica, motivazione che spinga all'approvazione della variante sia quella di favorire degli interessi privati e privatistici.

Preme ricordare l'attuale definizione urbanistica dell'immobile, destinato dall'art. 26 comma 2 della N.U.E.A. a "funzioni di pubblica utilità", funzioni che erano anche state previste dallo stesso Ing. Nervi nell'immaginare i futuri riutilizzi del Palazzo del Lavoro

Non si ravvisano, infatti nell'intervento proposto, le caratteristiche necessarie a considerare la trasformazione del Palazzo del Lavoro, così come concepita, di "pubblico interesse".

Gli impatti ambientali, viabilistici e sociali risultano essere predominanti rispetto a quanto indicato in Variante.

Si confida, pertanto, nell'accoglimento delle presenti osservazioni che vengono inviate per conoscenza ai competenti organi, affinché siano posti a conoscenza dei contenuti e degli effetti della variante in oggetto.

Il Comitato comunica inoltre che quanto sopra esposto e motivato sarà integrato con specifiche osservazioni sul Rapporto ambientale.

Si richiede espressamente di poter presenziare ai lavori della conferenza dei servizi dedicata all'esame delle osservazioni e della formulazione delle controdeduzioni, ai sensi della legge 241/1990

Con riserva di esercitare le opportune ulteriori azioni nelle sedi opportune, essendo le scriventi soggetti portatrici di interessi diffusi, anche ai sensi della legge 349/1989

Torino, li 16/10/2015

PER IL COMITATO  
PALAZZO DEL LAVORO

Damiano Carretto

